

VERBALE DI ACCORDO

In data 27 giugno 1960, il Jaques Reisin Consigliere delegato, agente in nome e per conto della S.P.A. MON JARDIN ITALIANA, il Signor Gavioli Alberto Segretario Zonale della C.I.S.L., il Signor Butturi Riccardo Segretario della C.d.L., riunitisi per discutere della nota controversia sorta in ordine alle richieste di miglioramenti salariali correttivi delle basse tariffe esistenti nel settore, dopo ampia e serena discussione, sono pervenuti ad un accordo come di seguito riportato:

- 1) - Il Datore di Lavoro si impegna a rispettare scrupolosamente il vigente contratto di lavoro in tutte le sue parti, sia normativa che salariale e a corrispondere a fine campagna o dei turni di lavorazione, la liquidazione spettante espressa in dodicesimi.
- 2) - Il Datore di Lavoro, riconoscendo l'esiguità delle tariffe previste dal vigente CCNL accetta la richiesta dei Sindacati di corrispondere a tutte le maestranze senza distinzione di sesso o di età, un premio di produzione pari a L. 224 (duecentoventiquattro) per ogni giornata di presenza a partire dal 1° Giugno 1960.
- 3) - Il Datore di Lavoro accetta il principio della parità salariale fra uomini e donne laddove per identico posto di lavoro si verifichi parità di rendimento. In particolare si impegna al rispetto dello art. 21 del vigente CCNL.
- 4) - Il Datore di Lavoro si impegna a fornire alle Organizzazioni Sindacali un elenco delle maestranze da lui qualificate ed una delle maestranze non qualificate ed accetta di discutere, eventualmente ne fosse il caso, la qualificazione di altre ritenute impegnate in mansioni o posti di responsabilità tali da giustificare l'avanzamento alla qualifica superiore.
- 5) - Il Datore di Lavoro si impegna a concedere nei turni continuativi di 8 ore un intervallo retribuito di minuti 30 al fine di consentire alle maestranze il soddisfacimento dei propri bisogni fisici.
- 6) - Il Datore di Lavoro eviterà di fare effettuare lavoro straordinario oltre i limiti consentiti dalla legge o comunque autorizzati dagli Ispettorati del Lavoro. Per quanto riguarda la maggior retribuzione per il lavoro straordinario, la Ditta, oltre alla maggiorazione contrattuale prevista, trasferirà su ogni ora straordinaria la quota di premio di L. 28 (ventotto) orarie (224 : 8)
- 7) - La Ditta si impegna a rispettare tutti gli accordi interconfederali vigenti ed in particolare quelli sui licenziamenti individuali e Commissioni Interne.

./.

- 8) - Al fine di instaurare un clima di reciproca fiducia e collaborazione, il Datore di Lavoro si impegna a voler rendere noto alle Organizzazioni Sindacali qualsiasi provvedimento che intendesse prendere nei confronti delle Maestranze, sia che il provvedimento favorisca o meno le Maestranze stesse.
- 9) - Il presente accordo ha la durata di anni 1 (uno) e precisamente dal 1° giugno 1960 al 31 maggio 1961, e si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno se una delle parti non provvederà a disdirlo entro 2 (due) mesi dalla scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto

p. LA S.P.A. MON JARDIN ITALIANA
F.to Il Cons. Deleg. Jaques Reisin

p. LA FULPIA - CISL
F.to il Segr. Z. A. Gavioli

p. LA FILZIAT - C.G.I.L.
F.to Il Segr. C.d.L. R. Batturi

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portale della Contrattazione

